

Comune di Montescheno

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N.18 DEL 25/02/2026

OGGETTO:

AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS N. 36/23, MEDIANTE L'UTILIZZO DI PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE CERTIFICATA "TRASPARE", PER IL SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - DOTT. ALESSANDRO MERLINI DI MACHERIO (MB) - CIG: BA9230D375 - IMPEGNO DI SPESA

L'anno duemilaventisei del mese di febbraio del giorno venticinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che il bilancio di previsione 2026-2028 e i relativi allegati sono stati approvati con deliberazione di C.C. n. 31 in data 17.12.2025;

Dato atto che è necessario affidare l'incarico per il servizio di riorganizzazione dell'archivio comunale;

Visto e richiamato l'art. 1 della L. n. 135/12 di conversione con modificazioni del D.L. n. 95/12, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

DATO ATTO che l'art. 17, c. 2, del D.Lgs. 36/23 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti dicarattere generale e se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte: che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: servizio di riorganizzazione dell'archivio comunale - Importo del contratto: €. 1.500,00 IVA esente;

Ai sensi dell'art. 18, c. 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/23, l'incarico è considerato come affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/14 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.07.14;

Dato atto che le clausole ritenute essenziali, sono quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, c. 2, del D.Lgs. 36/23, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

che l'art. 50 del D.Lgs. 36/23, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Preso atto che l'allegato I.1 al D.Lgs. 36/23 definisce, all'art. 3, c.1, lettera d), che l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, c.1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Preso atto che ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/23, l'appalto, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/23;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

in conformità a quanto disposto dall'art. 53, c.1, del D.Lgs. 36/23, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 106;

DATO ATTO che l'Articolo 225, commi 1 e 2 del D.Lgs n. 36/23 e la Delibera ANAC n. 582 del 13.12.23 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione – prevede che, a partire dal 01.01.24, per ogni affidamento per lavori, servizi e forniture per qualsiasi importo, occorre utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ai fini della completa digitalizzazione degli appalti pubblici.

DATO ATTO che con appalto del 25.02.26, mediante il portale "Traspare", è stato affidato l'incarico per il servizio di riorganizzazione dell'archivio comunale, al Dott. Alessandro Merlini con studio in Via Bellini n. 16 a Macherio (MB) P.IVA: 06413690964, per l'importo di €. 1.500,00 IVA esente;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/23, i termini dilatori previsti dall'art. 18, c. 3 e 4, dello stesso, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee;

RITENUTO di affidare al Dott. Alessandro Merlini con studio in Via Bellini n. 16 a Macherio (MB) P.IVA: 06413690964, l'incarico per il servizio di riorganizzazione dell'archivio comunale, per il costo di €. 1.500,00 IVA esente, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/13;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

la L. n. 241/90 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai procedimenti amministrativi";

l'art. 107 c. da 1 a 6 del D.Lgs n. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

l'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/00 in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali; l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;

l'art. 191 del D.Lgs. n. 267/00 in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa da parte degli enti locali;

DETERMINA

1. La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/90 e s.m.e.i.;
2. Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, al Dott. Alessandro Merlini con studio in Via Bellini n. 16 a Macherio (MB) P.IVA: 06413690964, l'incarico per il servizio di riorganizzazione dell'archivio comunale, per il costo di €. 1.500,00 IVA esente, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
3. Che il presente provvedimento assume il valore della decisione di contrarre di cui all'art. 17, c. 1-2, D.Lgs 36/23;
4. Di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/00 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/11, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

D.LGS 118/2011						
IMPORTO	VOCE/ CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACRO AGGREGATO	V LIVELLO PIANO FINANZIARIO	CIG
€. 1.500,00	240/8/1	01	03	103	U.1.03.01.02.006	BA9230D375

5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, c. 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/23, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC o sistemi elettronici di recapito certificato;

6. DI INDIVIDUARE, in applicazione del modello organizzativo adottato dal Comune in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D.lgs n. 36/23, il seguente responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione Geom. Fabbri Maurizio;
7. DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Ricchi Dario

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000.

Montescheno, lì 25.02.2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sara Monti
F.to:

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Segretario Comunale Fernanda Dott.ssa
Munda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 25/02/2026 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montescheno, lì 25/02/2026

Il Segretario Comunale
F.to: Fernanda Dott.ssa Munda